

SCUOLE CIVICHE DI MILANO F.d.P

SCMG-2017 -000331

Gara 4/2017

Affidamento mediante procedura aperta sopra soglia in un unico lotto per l'affidamento del servizio di presidio front office e giroposta per le sedi gestite da SCUOLE CIVICHE DI MILANO Fondazione di

Partecipazione

(in breve "Fondazione Milano")

CIG 698809131F

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Direttore Generale prot. nr SCM-2017-0001979 è stato stabilito di procedere all'affidamento mediante procedura aperta sopra soglia in un unico lotto per l'affidamento del servizio di presidio front office e giroposta, con aggiudicazione a favore dell'offerta ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.
- con il citato Decreto sono stati approvati la procedura di gara, il criterio di aggiudicazione – dell'offerta ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, e gli atti di gara;
- alla gara sono state invitate le aziende abilitate sulla piattaforma SINTEL per la categoria merceologica di interesse della gara;
- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 10/05/2017 alle ore 10,00.
- Il numero di procedura creato per il presente procedimento è : **84306304**
- la gara è stata preceduta dalla pubblicazione del relativo bando : pubblicato sulla GUUE 2017-038259 in data 21/03/2017 sulla G.U.R.I. n. 34 del giorno 22/03/2017 e sui quotidiani in data 31/03/2017. Sul sito di Fondazione Milano in data 23/03/2017 Sull'Albo pretorio del Comune di Milano in data 24/03/2017
- la scadenza della presentazione delle offerte era prevista per il giorno 10 maggio 2017 alle ore 10.00
- in data 11/05/2017 si è riunita la Commissione di Gara per l'apertura delle buste amministrative;
- o preliminarmente la Commissione, sulla richiesta di Sicuritalia Group Service Scpa di riapertura dei termini per la presentazione dell'offerta a causa di asserito malfunzionamento della piattaforma Sintel, si è riservata di richiedere d'ufficio e ottenere da Sintel una verifica di quanto asserito da Sicuritalia, sospendendo nel contempo lo scrutinio delle offerte (tecniche ed economiche);
- o all'esito dell'esame dei documenti amministrativi presentati ha ammesso i concorrenti: Euro & Promos FM Soc. Coop. p.a.; 4. UNILABOR s.c. a r.l.;
- o mentre ha ammesso con riserva i concorrenti: CONSORZIO PRODEST MILANO Srl; Biblos Cooperativa Universitaria; TV Services S.r.l.; IVRI SERVIZI FIDUCIARI SRL, dando incarico al RUP di richiedere a ciascuno dei suddetti concorrenti i specifici chiarimenti e integrazioni documentali

TUTTO CIÒ PREMESSO



Oggi in data **01/06/2017/2017** alle ore **10.13** , presso la sala riunioni di Scuole Civiche di Milano, Fondazione di Partecipazione, ubicato in Alzaia Naviglio Grande, 20, Milano, si è riunita la Commissione di Gara nominata con verbale di nomina prot. nr. SCM-2017-0002783 e composta da:

- **Alessandra Fava** – Responsabile Area Gestionale - Presidente
- **Silvia Maria Testa** – Regione Lombardia - testimone
- **Simona Avena** – addetta area approvvigionamenti - testimone

La seduta si apre per la prosecuzione delle operazioni di cui al verbale del **11/05/2017**, con pubblico presente come da foglio presenze allegato.

Specifiche inerenti la richiesta di riapertura dei termini richiesti da Sicuritalia Group Service SCPA in data 10/05.

Il RUP, a seguito della risposta di ARCA Lombardia - gestore della piattaforma Sintel - ricevuta in data **19/05/2017** Prot. N.07693/2017 segnala quanto segue: ARCA-Lombardia/Sintel - ha verificato che - in relazione alla Procedura di gara Sintel ID 84306304- Affidamento mediante procedura aperta sopra soglia in un unico lotto per l'affidamento del servizio di presidio front office e giroposta per le sedi gestite da SCUOLE CIVICHE DI MILANO - dall'analisi dei log effettuata circa l'attività svolta in piattaforma Sintel dall'operatore economico 'SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA' nella giornata del **10/05/2017** dalle ore **09:00** alle ore **10:30** non risultano essersi verificati malfunzionamenti della piattaforma Sintel il giorno **10/05/2017** durante le azioni svolte dall'operatore economico SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA. La risposta di ARCA-Lombardia/Sintel, completa dell'analisi dei log, viene archiviata agli atti della procedura di gara.

La Commissione conferma che per questi motivi la richiesta di riapertura dei termini avanzata da Sicuritalia non può essere accolta ed approva la risposta che è stata inviata dal RUP via pec in data **31/05/2017** all'operatore economico Sicuritalia Group Service SCPA.

Specifiche inerenti l'art. 45 del D.lgs 50/2017 – Consorzi Stabili e Ordinari ammissione del Consorzio Prodest Milano Srl

Il Rup – anche a seguito della risposta del Consorzio Prodest Milano alla lettera e alla richiesta di chiarimenti al protocollo SCM -2017-0002813 – relaziona quanto segue: la ditta Consorzio Prodest Milano ha presentato, oltre alla dichiarazione di partecipare per conto della consorziata La Centrale Srl (Dich 08), anche la dichiarazione congiunta firmata da entrambe le parti di volere costituire ATI in cui Prodest sarà mandataria per quota del **60%** e CIVIS SPA sarà mandante per quota del **40%**.

Il Nuovo Codice Contratti Pubblici (NCCP) D.Lgs. 50/2016 prevede soltanto per i "Consorzi Stabili" la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei di concorrenti, mentre al contrario la esclude per i "Consorzi Ordinari"; infatti l'art. 45 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera d) include tra gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento "i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)" escludendo la lettera e) che si riferisce ai consorzi ordinari di concorrenti di cui



all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

La possibilità di costituire un RTI resta circoscritta ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), cioè: (a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; (b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; (c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

A differenza del consorzio stabile, il consorzio ordinario non è caratterizzato dalla presenza di una impresa comune effettivamente costituita. Per i consorzi ordinari l'art.2602 cod. civ. stabilisce che "con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese"; la fase può anche estendersi fino ad esaurire l'intero ciclo produttivo di un servizio, ma non esaurire invece l'attività complessiva svolta dall'impresa.

L'art. 45 comma 2 let. c) D.Lgs. 50/2016 definisce consorzi stabili:

- quelli costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- formati da non meno di tre consorziati;
- che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi dei consorziati suddetti abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Per i consorzi stabili la norma del NCCP sopra citata non parla più di una comune organizzazione per lo svolgimento di determinate fasi dell'impresa, bensì si spinge oltre, in quanto prevede l'istituzione di una comune struttura di impresa senza limitarne finalisticamente l'utilizzo alla gestione solo di alcune fasi delle attività dei consorziati. L'impresa altro non è che l'attività svolta dall'imprenditore, il quale – ex art. 2082 cod. civ. – svolge professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Ne consegue che la comune struttura di impresa un'azienda comune, giusta la nozione dell'art. 2555 cod. civ. per cui l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Il RTI è possibile con il consorzio stabile perché è un soggetto imprenditore, quale invece non è il consorzio ordinario. Gli altri requisiti del consorzio stabile fissati dalla norma ne sono il corollario.

Secondo la Determinazione AVCP/ANAC n° 11/2004 del 09/06/2004, a differenza degli indicati ordinari

consorzi per il coordinamento della produzione e gli scambi di diritto civile, che possono dotarsi anch'essi di un'organizzazione piu' o meno complessa a seconda della finalita' per cui sono stati costituiti, ma che possono operare con la sola struttura aziendale delle imprese consorziate, i consorzi stabili devono, invece, dotarsi di un'autonoma struttura d'impresa attraverso cui essere in grado d'eseguire direttamente i lavori affidati senza necessariamente doversi avvalere delle strutture aziendali delle imprese associate. La comune e stabile struttura d'impresa costituisce, pertanto, elemento indispensabile per l'esistenza del consorzio stabile; essa identifica l'azienda consortile attraverso la quale il consorzio, in quanto impresa di imprese, puo' eseguire direttamente i lavori. E spettera' ai consorziati scegliere se, al fine di dotare il consorzio delle risorse necessarie al suo funzionamento, convenga loro procurarsi all'esterno forza lavoro, attrezzature e know how, oppure conferire allo stesso in tutto o in parte cio' di cui gia' dispongono le imprese di essi consorziati. La scelta sara' dettata dalla dimensione imprenditoriale che i consorziati intendono attribuire al consorzio ma, affinche' questo risponda alle caratteristiche prescritte dalla legge, dovra' essere dotato della necessaria strumentazione.

Peraltro il Consiglio di Stato Sentenza n° 7524/2010 ha pronunciato che la norma non prevede espressamente che la autonoma struttura di impresa debba essere formalmente istituita, né che la decisione delle imprese consorziate di operare in modo congiunto debba essere formalizzata in un atto all'uopo redatto; è sufficiente che tali elementi possano dedursi comunque dalla documentazione prodotta dal concorrente. In base al principio del favor participationis essa disposizione va quindi interpretata nel senso che consenta la più larga partecipazione possibile alla gara ed appare quindi pienamente condivisibile l'interpretazione sostanzialistica della stessa effettuata dal Giudice di prime cure (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, n. 09517/2009), con riferimento al contenuto dell'atto costitutivo del Consorzio e dello statuto, come ivi diffusamente riportato, con riconoscimento della avvenuta creazione di un complesso strutturale ed organizzativo pienamente compatibile con il modello giuridico-formale in questione. In particolare il TAR suddetto aveva, al riguardo, asserito che, sotto il "pregnante profilo sostanziale-contenutistico, deve rilevarsi come, sia dallo statuto che dall'atto costitutivo, emerga, per un verso, una dimensione strutturale ed organizzativa pienamente compatibile con il modello giuridico-formale in questione:

- più di tre (sette) soggetti componenti il numero iniziale di società;
- fondo consortile costituito da quote nominative di nominali € 4.000 ciascuna;
- presenza di un consiglio di amministrazioni con compiti di amministrazione ed assegnazione delle attività);
- e, per altro verso, venga in rilievo una dimensione funzionale debitamente parametrata sul versante temporale (10 anni)
-ed egualmente in linea con lo schema del consorzio stabile:
 - assunzione di appalti pubblici e privati;
 - promozione dello sviluppo sinergico delle imprese consorziate;



- piena facoltà di agire in nome proprio e per conto proprio - oltreche delle entità socie - in relazione all'intero oggetto sociale,
- ivi compresa la facoltà di proporre e presentare offerte,
- realizzare le attività ed i lavori in proprio - oltreche mediante assegnazioni,
- gestire i rapporti con le stazioni appaltanti
- e trattare, nell'interesse delle consorziate, tutti gli affari aventi relazioni con i lavori).

In conclusione riassumendo in base all'esame dei documenti prodotti da Prodest (Atto costitutivo, Statuto, Certificato CCIAA):

L'art. 45 comma 2 let. c) D.Lgs. 50/2016 definisce consorzi stabili:

<ul style="list-style-type: none"> • quelli costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; 	<ul style="list-style-type: none"> • OK, risulta dall'art. 1 dello Statuto di Consorzio Prodest Milano S.r.l. – con sigla abbreviata C.P.M. S.r.l.
<ul style="list-style-type: none"> • formati da non meno di tre consorziati 	<ul style="list-style-type: none"> • OK, risulta dal Certificato CCIAA: <ol style="list-style-type: none"> 1. SERVIZI NAZIONALI ASSISTENZA RECEPTION SRL IN FORMA BREVE SNAR S RL 10460980153 10.200,00 40 % proprietà' 2. LA CENTRALE SRL 1126800015210.200,00 40 % proprietà' 3. PRODEST MILANO SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CPM SOCIETA' COOPERA TIVA 08562290158 5.099,00 20 % proprietà' 4. "PRODEST SERVIZI FIDUCIARI SOC. COOP. " SIGLABILE "PROSEFI SOC. COOP." 11243390157 1,00 < 0,005 % proprietà'
<ul style="list-style-type: none"> • che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi dei consorziati suddetti, 	<ul style="list-style-type: none"> • OK, risulta che l'atto costitutivo e gli atti successivi di cessione di quote del consorzio sono stati firmati da rappresentanti delle società consorziate muniti dei necessari poteri in virtù dei rispettivi statuti o per procura loro conferita dagli amministratori muniti dei necessari poteri, cosicché tutti gli impegni ed obblighi pervisti dall'atto costitutivo e statuto sono validamente assunti per ciascun consorziato;
<ul style="list-style-type: none"> • abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 	<ul style="list-style-type: none"> • OK, lo Statuto art. 7 prevede che ciascun socio dà mandato alla SRL per il perseguimento degli scopi sociali dell'art. 3 tra i quali rientrano sia il coordinamento delle fasi delle imprese socie, sia lo svolgimento in proprio e direttamente da parte della SRL delle attività d'impresa; la lettura coordinata di art. 3 e 7 evidenzia l'impegno dei soci ad operare in modo congiunto.
<ul style="list-style-type: none"> • per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 	<ul style="list-style-type: none"> • OK, l'art. 4 Statuto prevede una durata della SRL e quindi della partecipazione dei soci fino al 2050
<ul style="list-style-type: none"> • istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • OK = da Atto Costitutivo e Statuto si rileva la presenza di tutti gli elementi analoghi a quelli sottoelencati e ritenuti sufficienti per la sussistenza di un Consorzio Stabile secondo quanto enunciato da Consiglio di Stato 7524/2010 a conferma di T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, n. 09517/2009 e cioè: <ul style="list-style-type: none"> • più di cinque soggetti componenti il numero iniziale di società; • fondo consortile costituito da numero illimitato di quote nominative di nominali € 4.000 ciascuna; • presenza di un consiglio di amministrazioni con compiti di amministrazione ed assegnazione delle attività); • e, per altro verso, venga in rilievo una dimensione funzionale debitamente parametrata sul versante temporale (10 anni) •ed egualmente in linea con lo schema del consorzio stabile: <ul style="list-style-type: none"> • assunzione di appalti pubblici e privati; • promozione dello sviluppo sinergico delle imprese consorziate; • piena facoltà di agire in nome proprio e per conto proprio -

- | | |
|--|--|
| | <p>oltreche delle entità socie - in relazione all'intero oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di proporre e presentare offerte, realizzare le attività ed i lavori in proprio - oltreche mediante assegnazioni,</p> <ul style="list-style-type: none">• gestire i rapporti con le stazioni appaltanti• e trattare, nell'interesse delle consorziate, tutti gli affari aventi relazioni con i lavori). |
|--|--|

Il RUP conclude la sua relazione e comunica che, vista la documentazione ricevuta e la risposta di Prodest ai chiarimenti richiesti, ritiene sufficiente documentati i requisiti di consorzio stabile legittimato a stipulare RTI, al fine di sciogliere la riserva e ammettere in via definitiva la società Consorzio Prodest Milano S.r.l..

Il Presidente approva la relazione del RUP e scioglie al riserva e ammette in via definitiva la società Consorzio Prodest Milano S.r.l.

La commissione prosegue lo scrutinio delle offerte regolarmente pervenute.

Si procede in off line con le dichiarazioni della Commissione a riguardo del contenuto delle buste amministrative e dell'ammissione dei partecipanti.

1. IVRI SERVIZI FIDUCIARI SRL - scmg-2017-0000261

In data 15 maggio 2017 il RUP, come richiesto dalla Commissione di Gara, ha inviato comunicazione alla società Ivri Servizi Fiduciari Srl con la richiesta di invio entro il termine perentorio del giorno 25 maggio 2017 originale cartaceo del certificato fidejussorio emesso da Euroins Insurance plc, nr EIBR1700543. Entro il termine indicato dalla nostra comunicazione al protocollo Scm-2017-0002876, Ivri Servizi Fiduciari Srl ha trasmesso a Fondazione Milano il documento originale richiesto che è stato ricevuto in data 16/05/2017 ed è conforme e viene unito agli atti amministrativi di gara.

Il Presidente approva la relazione del RUP e scioglie al riserva e ammette in via definitiva la società IVRI SERVIZI FIDUCIARI SRL.

2. TV Services S.r.l. SCMG-2017-0000263

Con lettera al protocollo SCM-2017- 00002871 Fondazione Milano ha comunicato a Tv Service quanto segue: Applicando il principio e la disposizione di cui all'art. 43 del DPR 28/12/2000 per il quale le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive nonché tutti i dati e i documenti che siano già in possesso delle pubbliche amministrazioni, visto che l'operatore economico TV Service non ha fatto pervenire note contrarie a quanto

enunciato.

Il RUP consegna il documento di sopralluogo della ditta TV Service nella precedente procedura "Appalto 06/2016 - 63SS234 - LOTTO 1 CIG n. _ 6613578138 - Servizio di Presidio, Front Office e Giro Posta, annullata senza aggiudicazione, avente lo stesso oggetto e CSA della odierna procedura.

Il Presidente approva la relazione del RUP e scioglie al riserva e ammette in via definitiva la società TV Services S.r.l.

3. Biblos Cooperativa Universitaria SCMG-2017-0000260

Con lettera al protocollo SCM-2017-00002872 il RUP, come richiesto dalla Commissione, ha inviato richiesta di chiarimenti inerenti la dichiarazione di esenzione da parte di Biblos Società Cooperativa agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, nr 68.

In data 16 maggio 2016, tramite pec, Biblos Soc. Cooperativa - protocollo 5770 - Biblos Società Cooperativa ha illustrato quanto indicato dall'art. 4 della legge 68/1999 per il quale, applicando i parametri indicati, risulta l'esenzione dell'operatore Economico; in particolare sottolinea Biblos che non devono essere conteggiati nel calcolo:

- I LAVORATORI DISABILI OCCUPATI AI SENSI DELLA L. N. 68/1999;
- I LAVORATORI OCCUPATI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA FINO A SEI MESI;
- I SOCI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO;
- I SOGGETTI IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2000, N. 81;
- I LAVORATORI A DOMICILIO;;
- COOPERATIVE SOCIALI L. 381/91 (CIRC. MIN. LAV. 41/2000)
- JPAB
- CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI, I LAVORATORI AMMESSI AL TELELAVORO (ART. 23, D.LGS. N. 80/2015; MI NOTA N. 970/2016
- *NON SONO COMPUTABILI, PER EFFETTO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE, GLI APPRENDISTI*
- *I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE VENGONO CALCOLATI IN PROPORZIONE*

Per tali motivi la società Biblos Cooperativa Universitaria non risulta essere soggetta ai disposti della Legge 68/99.

Il Presidente approva la relazione del RUP e scioglie al riserva e ammette in via definitiva la società Biblos Cooperativa Universitaria

Si riepilogano per comodità e chiarezza i concorrenti ammessi all'esito della documentazione amministrativa:

- 11/05/2017
 - o Euro & Promos FM Soc. Coop. p.a.;
 - o UNILABOR s.c. a r.l.;
 - o Gruppo Servizi Associati Spa
- 01/06/2017
 - o CONSORZIO PRODEST MILANO Srl;



- Biblos Cooperativa Universitaria;
- TV Services S.r.l.;
- IVRI SERVIZI FIDUCIARI SRL

Viene sospesa la seduta alle ore 10.34.

Il Presidente procede con il sorteggio in base all'art. 58 comma 3 D.Lgs (ante correttivo) per la verifica dei requisiti amministrativi. Il portale Sintel sorteggia la società TV Services Srl.

Riprende la seduta alle ore 11.05.

Il Presidente procede all'ammissione di tutte le società sul sistema AVCPASS. Si rilevano delle difficoltà di collegamento con il sistema AVCPass.

Il Presidente dichiara di voler procedere alla verifica dei requisiti per la società TV Service Srl.

La Seduta si conclude alle ore 11.12 e verrà aggiornata.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA:

Alessandra Fava



Silvia Maria Testa



Simona Avena




SCUOLE CIVICHE DI MILANO F.d.P. – convocazione del 01/06/2017 ELENCO PRESENTI

Gara 4/2017

Affidamento mediante procedura aperta sopra soglia in un unico lotto per l'affidamento del servizio di presidio front office e giroposta per le sedi gestite da SCUOLE CIVICHE DI MILANO Fondazione di Partecipazione
(in breve "Fondazione Milano")

CIG 698809131F

NOME E COGNOME	INDIRIZZO	TELEFONO E FAX	FIRMA	PER LA DITTA
1. ARBER KASHTA	MORARZONE(VI) VIA DEL CAMPO 87	335 6262679		BIBLOS
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

